

CORTE DI APPELLO LECCE
22 LUG. 2024
PROT. N° 4236

Csm	Roma	22/07/2024
	Protocollo	P14593/2024



Consiglio Superiore della Magistratura

IV.Comm./OR 3

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al Consiglio Direttivo
presso la Corte di Cassazione
ROMA

Ai Consigli Giudiziari
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 3/VQ/2013 - Quarta Commissione - 20/RI/2024 - Sesta Commissione.
Nota informativa ai Consigli Giudiziari e al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione in relazione all'entrata in vigore degli articoli 8 e 16 del decreto legislativo n. 25/2006, come riformulati dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 44/2024.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 Luglio 2024, ha adottato la seguente delibera:

"- Il Consiglio,

visto il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44 relativo all'“Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6-4-2024;

ritenuto necessario fornire ai Consigli Giudiziari e al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione alcune informazioni utili in relazione all'entrata in vigore degli articoli 8 e 16 del decreto legislativo n. 25/2006, come riformulati dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 44/2024;

OSSERVA

Come noto, il 21.4.2024 è entrato in vigore il d.lgs. n. 44/2024 che, in attuazione della legge delega n. 71/2022, tra i numerosi ambiti interessati dalla riforma ordinamentale, ha modificato quello riguardante la valutazione di professionalità dei magistrati. L'intervento, in particolare, ha interessato, per un verso, le disposizioni del d.lgs. n. 160/2006 (art. 5), per altro verso, alcune norme del d.lgs. n. 25/2006, inerenti al c.d. diritto di tribuna e al diritto di voto della componente avvocati dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione (art. 2).

È, pertanto, necessario intervenire sulla normativa secondaria per adeguarla alle novità introdotte dalla disciplina primaria, che assegna espressamente al Consiglio Superiore specifici ambiti di autoregolamentazione.

L'art. 8 del d.lgs. n. 44/2024, infatti, recante la disciplina transitoria, prevede, in via generale, che “Il Consiglio Superiore della Magistratura adotta le delibere necessarie a dare attuazione alle disposizioni introdotte dal presente decreto entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore” (dunque, entro il 20.7.2024).

L'art. 5, a sua volta, nell'introdurre gli articoli 10 bis, 11 bis e 11 ter e nel sostituire l'art. 11 del d.lgs. n. 160/2006, ha dettagliatamente indicato gli spazi di intervento del Consiglio con specifico riferimento al neoistituito fascicolo per la valutazione del magistrato (artt. 10 bis, comma 1 e comma 2, e 11, comma 3, d.lgs. n. 160/2006); all'oggetto della valutazione di professionalità (artt. 11, commi

2 e 3, d.lgs. n. 160/2006); al procedimento di valutazione (art. 11 bis, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 160/2006). Si tratta di ambiti che costituiranno oggetto della nuova circolare in materia di valutazioni di professionalità la cui elaborazione da parte della Quarta Commissione è in dirittura d'arrivo.

Con riguardo al c.d. diritto di tribuna e al voto unitario dei componenti non magistrati degli organi di autogoverno decentrato, gli articoli 8 e 16 del d.lgs. n. 25/2006, come riformulati dal d.lgs. n. 44/2024¹, con riferimento alle valutazioni di professionalità, hanno introdotto, da un lato, la facoltà dei componenti avvocati e professori universitari *"di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni"*, dall'altro, il voto unitario della componente degli avvocati; entrambe le prerogative sono subordinate al *"previo accesso alla documentazione necessaria"*².

Il c.d. diritto di tribuna, pertanto, finora rimesso all'autonoma potestà regolamentare dei singoli organi di autogoverno decentrato, trova oggi fondamento nella normativa primaria, che lo estende indifferentemente a tutti i componenti non magistrati. Il voto unitario, invece, attribuito alla sola componente degli avvocati, può essere esercitato solo se *"il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa"*.

Le segnalazioni degli organismi forensi³, quindi, già previste dalla previgente normativa, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 44/2024 divengono il presupposto fondante l'eventuale esercizio del voto *"unitario"* che, peraltro, presuppone l'indicazione di voto dell'organo collegiale di appartenenza e deve necessariamente essere ad essa *"conforme"*. Qualora, infatti, anche uno solo dei componenti avvocati intenda discostarsi dalla predetta indicazione, questi potrà soltanto ottenere, previa sospensione della deliberazione del C.G., una nuova determinazione del COA, cui comunque dovrà conformarsi. Ove il consiglio dell'ordine non si pronunci entro il giorno antecedente la nuova seduta

¹ Art. 16 (Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze)

"1. I componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e).

1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.

1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.

1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinché il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine. La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione".

Art. 8 (Composizione del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione in relazione alle competenze)

"1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).

1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.

1-ter. Se il Consiglio nazionale forense, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, il componente avvocato esprime il proprio voto in senso conforme.

1-quater. Se il componente avvocato intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al Consiglio Direttivo una sospensione della deliberazione affinché il Consiglio nazionale forense possa adottare una nuova determinazione. Il Consiglio Direttivo sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. Il componente avvocato esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del Consiglio nazionale forense. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione".

² Si tratta, in particolare, delle competenze in ordine ai *"pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni"* che gli articoli 7, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 25/2006 attribuiscono, rispettivamente, al Consiglio direttivo della Corte di cassazione e ai consigli giudiziari.

³ Artt. 11, comma 7, e 11 bis, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 160/2006.

del C.G., si intende confermata la prima indicazione.

In tale quadro normativo di rango primario, la Quarta e la Sesta Commissione – in attesa della definitiva approvazione della nuova circolare in materia di valutazioni di professionalità e dell'avvio dei lavori per l'aggiornamento delle *"Linee guida per il funzionamento e l'organizzazione dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione (Delibera del 13 maggio 2020)"* - ritengono doveroso rappresentare agli organi di autogoverno decentrato, allo scopo di garantire modalità di funzionamento il più possibile omogenee, quanto segue:

- a) va da subito garantita la facoltà dei componenti avvocati e professori universitari *"di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni"*, trattandosi di prerogativa contemplata da una norma immediatamente efficace;
- b) per l'esercizio della suddetta facoltà, i Consigli Giudiziari e il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione devono assicurare ai componenti avvocati e professori universitari l'*"accesso alla documentazione necessaria"*, che non può che coincidere con quella cui hanno accesso i componenti magistrati (diversamente si integrerebbe una irragionevole disparità di trattamento);
- c) per contro, le modalità e i tempi di esercizio delle prerogative di segnalazione e indicazione di voto saranno oggetto di specifica regolamentazione nella nuova circolare sulle valutazioni di professionalità: vengono, infatti, in rilievo facoltà che, per espressa disposizione normativa (art. 11, comma 7, d.lgs. n. 160/2006⁴), presuppongono l'individuazione annuale da parte del Consiglio superiore dei nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e la trasmissione del relativo elenco al consiglio giudiziario che, a sua volta, comunica i nominativi al consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni. Tali adempimenti, esauriti per le valutazioni con scadenza nell'anno 2024, saranno disciplinati nella nuova circolare sulle valutazioni di professionalità per i quadrienni maturati a decorrere dal 2025. L'esercizio del voto unitario, dunque, deve necessariamente attendere l'approvazione della nuova circolare.

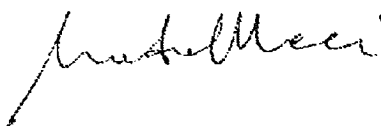
Tanto premesso,

delibera

- di informare i Consigli Giudiziari e il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione di quanto specificato in parte motiva. "

■ SEGRETARIO GENERALE

Roberto Mucci



⁴ L'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 160/2006, nella nuova formulazione, prevede che *"7. Il Consiglio Superiore della Magistratura individua, ogni anno, i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità, e trasmette il relativo elenco al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario comunica i nominativi al consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni"*.

Prot. Num. P14593/2024 - OR AF - Pratica Num. 3-VQ-2013-Quarta e Sesta.doc

Cliccare sul seguente link per scaricare il testo della comunicazione:

<http://imgbox.cosmag.it/boximg/a0388/ushtwAta87Jt2wcgYYfll3880526.tif>

Nel caso in cui le operazioni suddette non vadano a buon fine, cliccare con il pulsante DESTRO del mouse sul collegamento e selezionare dal menù la voce "salva collegamento" o "salva con nome"

Estremi

N° : 4974/2024.E

Inviata il : 22/07/2024 11:20

Id. Messaggio : 267CBC68.00F9206F.D9BE10B3.8756B0B4.p

Posta in entrata
Ricezione documento

Registrata il : 22/07/2024 11:27

Casella : prot.ca.lecce@giustiziacerit.it

Registrata come : Prot. 22/07/2024.0007236.E

Lavorazione

Stato lavorazione : chiusa

a partire dal : 22/07/2024

alle : 11:24

U.O. competente :

dal :

alle :

In carico a :

dal :

alle :

Contenuti

Da : protocollo.csm@giustiziacerit.it

A : prot.ca.lecce@giustiziacerit.it

CC :

Oggetto : 3880526-16336 - Comunicazione CSM: Prot. Num. P14593/2024 - OR AF - Pratica Num. 3-VQ-2013-Quarta e Sesta.doc

Prot. Num. P14593/2024 - OR AF - Pratica Num. 3-VQ-2013-Quarta e Sesta.doc

Cliccare sul seguente link per scaricare il testo della comunicazione:

Corpo : <http://imgbox.cosmag.it/boximg/a0388/ushtwAta87Jl2wcgYYll3880526.tif>

Nel caso in cui le operazioni suddette non vadano a buon fine, cliccare con il pulsante DESTRO del mouse sul collegamento e selezionare dal menù la voce

File allegati

Nome : memortf.tif

Protocollo come : Prot. 22/07/2024.0007236.E